



DELIBERAZIONE N. 6

Il Commissario straordinario

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183*”, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 4, che dispone che l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito, “ANPAL”) “*esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano*”;
- l’articolo 9, comma 1, che prevede tra le funzioni conferite all’ANPAL, alla lettera b), la “*definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’articolo 18*” e, alla lettera e), la “*definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all’articolo 18*”;
- l’articolo 18, rubricato “*Servizi e misure di politica attiva del lavoro*”, che individua i servizi e le misure di politica attiva da erogare da parte delle regioni e delle province autonome “*allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro... nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione*”;
- l’articolo 28, comma 1, lettera a), che individua i citati servizi e misure di politica attiva del lavoro di cui al citato articolo 18 quali livelli essenziali delle prestazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11 gennaio 2018, ed, in particolare, l’Allegato B con il quale sono specificati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro da erogare su tutto il territorio nazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 43 del 20 dicembre 2018, con la quale è approvato il documento “*Standard dei servizi ex art. 9 co. 1 lett. b del D.lgs. 150/2015*”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195, che integra il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che, nell’ambito del PNRR, Missione M5, componente C1, tipologia “*ristrutturazione*”, intervento “*1.1 Politiche attive del lavoro e formazione*”, è prevista in particolare l’adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 11 novembre 2021, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 1, con il quale è adottato il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, di seguito denominato “GOL”;
- l’Allegato A, ovvero il Programma GOL, che nella Sezione 7 “*I livelli essenziali di GOL*” prevede tra l’altro che:
 - “fermo ... restando il quadro dell’allegato B del DM n. 4 del 2018 e nelle more della sua eventuale ridefinizione, nell’ambito di GOL possiamo definire specifici livelli essenziali che rappresentano l’iter evolutivo della rete dei servizi per il lavoro”;
 - “lo specifico contenuto delle prestazioni erogate per ciascun livello essenziale va inteso in senso dinamico, fermo restando il vincolo che il programma resti finanziariamente sostenibile, sulla base di apposite intese tecniche in relazione: ai target fissati per il programma; ai costi delle prestazioni”;
 - “il programma è ... immediatamente operativo utilizzando le unità di costo standard (UCS) validate per ciascuna misura in Garanzia Giovani. ... Appare però opportuno rivedere rapidamente in sede attuativa ... le misure e le unità di costo standard per ... ridefinire le misure ove necessario per adattare agli obiettivi di GOL e per aggiornare i costi delle prestazioni ai fini dell’erogazione delle risorse”;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario dell’ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, con la quale al punto c) è approvato il documento “*Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard*”, allegato C) della medesima deliberazione di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATA la necessità di correggere alcuni errori materiali contenuti nell’allegato citato;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e, in particolare, l’articolo 46 che:

- al comma 2, dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra l’altro introducendo tra gli organi dell’ANPAL la figura del direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore generale;
- al comma 3; dispone che “...nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ..., al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario ... assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di amministrazione...”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Raffaele Michele Tangorra l’incarico di Commissario Straordinario dell’ANPAL;

DELIBERA

al documento “*Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard*”, di cui all’Allegato C della deliberazione del Commissario straordinario dell’ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) in corrispondenza dei livelli essenziali delle prestazioni B) “*DID, Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale*”, C) “*Orientamento di base*” e D) “*Patto di servizio personalizzato*”, nella colonna “*UCS applicabili a GOL (con rivalutazione e adeguamento)*”, la tariffa oraria pari a: “€ 35,5” è sostituita dalla seguente: “€ 35,7”;
- b) in corrispondenza dei livelli essenziali delle prestazioni E) “*Orientamento specialistico*”, F1) “*Accompagnamento al lavoro*”, F2) “*Attivazione del tirocinio*” e O) “*Supporto all’autoimpiego*”, nella colonna “*UCS applicabili a GOL (con rivalutazione e adeguamento)*”:
 - la tariffa oraria pari a: “€ 37” è sostituita dalla seguente: “€ 37,3”;

- ove presente, la tariffa per attività di gruppo pari a: “€ 77” è sostituita dalla seguente: “€ 76,8”;
- c) in corrispondenza del livello essenziale delle prestazioni F3) “*Incrocio domanda-offerta*”, nella colonna “*UCS applicabili a GOL (con rivalutazione e adeguamento)*”, l’UCS a risultato: “da € 230 a € 2.260” è sostituita dalla seguente: “da € 227 a € 2.254”, e la Tabella F3 “*UCS per tipo contratto e percorso GOL – Massimali per la parte a risultato*” è sostituita dalla seguente:

Categoria del Profilo	P1	P2	P3	P4
Durata max per LEP F1	10 h	10 h	15 h	20h
n. ore x 37,3 euro	373 €	373 €	560 €	746 €
Contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato di I e III livello	1.127 €	1.627 €	1.941 €	2.254 €
Apprendistato di II livello e contratto a tempo determinato ≥ 12 mesi	627 €	927 €	1.041 €	1.254 €
Contratto a tempo determinato 6-12 mesi	227 €	427 €	441 €	454 €

- d) nella sezione “*Indennità*”, in corrispondenza della “*Indennità di tirocinio*”, nella colonna “*Quantificazione*”, l’indennità mensile pari a: “€ 500” è sostituita da: “massimo € 500”.

Il documento “*Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard*”, di cui all’Allegato C della deliberazione del Commissario straordinario dell’ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, modificato ai sensi della presente deliberazione, è pubblicato sul sito dell’ANPAL.

Il Commissario Straordinario
Raffaele Tangorra